

# “Credito Imposta Transizione”

## FINALITA' DELL' INTERVENTO - PROGETTI AMMISSIBILI

Al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI, il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.L. n.19 art.38 del 2 marzo 2024 pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024, ha emanato il **Bando** per l'ottenimento di agevolazione di **Credito d'imposta** a favore delle PMI che negli anni 2024 e 2025 effettueranno investimenti in beni strumentali (hardware, software, impianti di produzione di energia, macchinari e impianti) nell'ambito di **progetti di innovazione** da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Importo stanziato euro 6.237.000.000.

La domanda deve essere presentata **entro e non oltre il 31/12/2025**

## SOGGETTI BENEFICIARI

**Trattasi di misura agevolativa assolutamente trasversale, in favore di tutte le Imprese:**

- indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime fiscale di determinazione del reddito
- in regola con il DURC
- che non si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale

## PROGETTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa**, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura **a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici (oggetto di certificazione ex ante e ex post)**:

- **della struttura produttiva non inferiore al 3%**
- **dei processi** interessati dall'investimento non inferiore al **5%**.

**La certificazione è da intendersi:**

**ex ante:** idonea a certificare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti da effettuare.

**ex post:** idonea a certificare la riduzione dei consumi energetici conseguiti (in conformità alla certificazione ex ante) nonché l'avvenuta interconnessione rilasciata da un valutatore indipendente (i cui criteri e modalità saranno definiti con successivo decreto del MIMIT).

Tra i **beni immateriali 4.0** si annoverano anche:

- **i software, i sistemi, le piattaforme** o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- **i software relativi alla gestione di impresa** se acquistati unitamente al software, ai sistemi o alle piattaforme summenzionati;

Nell'ambito dei progetti di innovazione, che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili:

- **investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, escluse le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, **sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici** di cui all'art 12, c.1, lett.a), b), c) del D.L. 181/2023 e più precisamente :

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  - b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%. In tal caso l'impianto concorre a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 120%.
  - c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%. In tal caso l'impianto concorre a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 140%.
- **spese per la formazione del personale**, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% dell'investimento effettuato e fino ad un massimo di euro 300.000,00, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

**La riduzione dei consumi energetici** è calcolata su base annua:

- **con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente** a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- **per le imprese di nuova costituzione:** con riferimento a uno **scenario controfattuale** (i cui criteri saranno definiti con successivo decreto del MIMIT).

Gli investimenti devono garantire il rispetto del principio del DNSH.

## TIPO DI AGEVOLAZIONE ED ENTITÀ DI STANZIAMENTO

Le agevolazioni sono concesse nella forma di **Credito d'imposta** commisurato all'importo dell'investimento e alla percentuale di risparmio conseguita, **pari a:**

- per la quota di **investimenti fino a 2,5 milioni di euro:**

- **35%** delle spese ammissibili qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia  $\geq 3\%$ , o in alternativa, dei processi sia  $\geq 5\%$
  - **40%** delle spese ammissibili qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia  $\geq 6\%$ , o in alternativa, dei processi sia  $\geq 10\%$
  - **45%** delle spese ammissibili qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia  $\geq 10\%$ , o in alternativa, dei processi sia  $\geq 15\%$
- per la quota di **investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro:**
- **15%** delle spese ammissibili qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia  $\geq 3\%$ , o in alternativa, dei processi sia  $\geq 5\%$
  - **20%** delle spese ammissibili qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia  $\geq 6\%$ , o in alternativa, dei processi sia  $\geq 10\%$
  - **25%** delle spese ammissibili qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia  $\geq 10\%$ , o in alternativa, dei processi sia  $\geq 15\%$
- per la quota di **investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro:**
- **5%** delle spese ammissibili qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia  $\geq 3\%$ , o in alternativa, dei processi sia  $\geq 5\%$
  - **10%** delle spese ammissibili qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia  $\geq 6\%$ , o in alternativa, dei processi sia  $\geq 10\%$
  - **15%** delle spese ammissibili qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia  $\geq 10\%$ , o in alternativa, dei processi sia  $\geq 15\%$ .

Sono riconosciute **in aumento del credito d'imposta:**

- le spese sostenute dalle piccole e medie imprese per adempiere agli obblighi di certificazione della riduzione dei consumi energetici per un importo non superiore a euro 10.000,00;
- per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile per un importo non superiore a 5.000 euro

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente **in compensazione mediante mod. F24, a decorrere dal 5° giorno successivo alla comunicazione da parte del GSE all'Agenzia delle entrate dell'elenco delle imprese beneficiarie che hanno correttamente completato l'investimento**. La compensazione del credito potrà avvenire **in un'unica rata entro il 31.12.2025**. Se l'impresa non avrà capienza per fruire dell'intero credito in un'unica soluzione potrà compensare l'eccedenza in 5 rate annuali di pari importo;
- **non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP;**
- non deve eccedere l'importo concesso dal MIMIT;
- è **ridotto** qualora, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria;
- non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

**CUMULABILITÀ**

Divieto di cumulo con il credito d'imposta ZES e con il credito d'imposta beni strumentali 4.0.  
AmMESSo il cumulo, sugli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ulteriori dettagli saranno definiti con successivo decreto.